



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XIV CIVILE

**Oggetto: Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
decreto**

Il Giudice,

-vista la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata, ex artt. 67 e ss. CCII, da **FORTI ALESSANDRO** (C.F.:FRTLSN78T09H501E), nato a Roma il 9.12.1978 e **CONSIGLIO ELEONORA** (C.F.:CNLSNR81L64H501H), nata a Roma il 24.07.1981, entrambi **[REDACTED]**, rappresentati e assistiti dall'Avv. Rossella Calicchio;

-rilevato che il piano esaminato propone di risolvere la situazione di sovraindebitamento attraverso il pagamento rateale della debitoria mediante l'apporto di reddito da lavoro dipendente, con l'obiettivo di rispettare le necessità del nucleo familiare e di restituire quanto possibile ai creditori;

-considerato in diritto che,

-l'art 2 CCII definisce ai fini dell'applicazione della disciplina in esso contenuta alla lett. e) " «consumatore»: *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*" e, alla lett. c) " «sovraindebitamento»: *lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al*

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” ;

-l'art. 67 prevede al co 1 che “Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, puo' proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi da sovraindebitamento...” ;

-l'art. 70 CCII prevede al co 1 che “ 1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori” e al al co 4 che “Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, puo' disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilita' del piano. Il giudice, su istanza del debitore, puo' altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonche' le altre misure idonee a conservare l'integrita' del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati”;

In ordine alle cause del sovraindebitamento, i debitori istanti allegavano e deducevano:

-che la genesi del sovraindebitamento traeva origine dal ricorso al credito mediante una serie di finanziamenti accesi nella convinzione di estinguere i debiti contratti, resi necessari per sostenere dapprima le spese mediche per la condizione patologica della sig.ra Consiglio affetta da [REDACTED] con riduzione della capacità lavorativa del 46% e da una grave forma di [REDACTED], e, successivamente per le condizioni di salute della

primogenita, [REDACTED], affetta da g [REDACTED]
s [REDACTED];

-che fino al 2015 il sig. Forti sosteneva il nucleo familiare con l'unica entrata costituita dal reddito da lavoro percepito alle dipendenze della [REDACTED], entrata che successivamente subiva una riduzione a causa della messa in Cassa Integrazione del lavoratore;

-l'assunzione della sig.ra Consiglio presso l [REDACTED] e l'acquisto nell'anno 2015 dell'autovettura smart fourfour con accensione di ulteriore finanziamento;

In ordine alla situazione debitoria il Gestore nella Relazione particolareggiata indicava le seguenti posizioni debitorie suddivise tra i due coniugi, ed in particolare:

quanto al passivo di Eleonora Consiglio

Nr.	Creditore	Natura e/o privilegio	Motivazione e posizione debitoria	Importo Debito
(1)	Regione Lazio	Privilegio	Tasse automobilistiche	€ 508,04
(2)	A.d.E.R.	Privilegio	Cartella esattoriale	€ 609,95
(3)	A.d.E.R.	Chirografo	Cartelle esattoriali varie	€ 3.310,47
(4)	Ing Bank S.p.A.	Chirografo	Prestito personale	€ 10.223,11
(5)	Mb credit solutions S.p.A. (oggi Revalea s.p.a.)	Chirografo	Prestito personale	€ 2.241,00
(6)	Ibl Banca S.p.A.	Chirografo	Prestito personale	€ 13.794,00
(7)	Cristallo SPV s.r.l.	Chirografo	Prestito personale	€ 4.437,01
(8)	Axactor Italy s.p.A.	Chirografo	Prestito personale	€ 5.418,16
(9)	Comune di Roma (50%) in comune con il coniuge	Chirografo	Asilo nido	€ 681,24
(10)	I. C. Regina Margherita (50%) in comune con il coniuge	Chirografo	Mensa	€ 1.533,92
(11)	Municipio Roma 1 (50%) in comune con il coniuge	Chirografo	Mensa	€ 943,40
	TOTALE			TOT. € 43.638,48

quanto al passivo di Alessandro Forti

Nr.	Creditore	Natura e/o privilegio	Motivazione e posizione debitoria	Importo Debito
(1)	Ing bank S.p.A.	Chirografo	Prestito personale	€ 10.909,93
(2)	Younited sa	Chirografo	Prestito personale	€ 4.617,59
(3)	Ifis Npl Investing S.p.A	Chirografo	Prestito personale	€ 11.948,00
(4)	Ibl Banca S.p.A.	Chirografo	Prestito personale	€ 24.900,00
(5)	I. C. Regina Margherita (50%) in comune con il coniuge	Chirografo	Mensa	€ 1.533,92
(6)	Comune di Roma (50%) in comune con il coniuge	Chirografo	Asilo nido	€ 681,24
(7)	Avv. Rossella Calicchio	Privilegio	Compenso professionale	€ 250,00
TOTALE				TOT. € 54.840,68

per una complessiva situazione debitoria pari a € 98.479,16

In ordine alla consistenza e composizione del patrimonio i ricorrenti allegavano e deducevano la seguente situazione come indicata nella Relazione del Gestore, ed in particolare:

-di percepire, quanto a Forti Alessandro, una retribuzione mensile lorda di circa € 1.800,00, gravata attualmente da cessione del quinto per € 300,00 e pignoramento presso terzi notificato da Younited SA per € 237,80 con un residuo netto di € 951,00, mentre, quanto a Consiglio Eleonora, una retribuzione mensile lorda di circa € 1.400,00, gravata attualmente da cessione del quinto per € 209,00 e pignoramento presso terzi notificato da Crystal SPV, con un residuo netto di € 966,83 come da riepilogo dei dati reddituali dei coniugi indicato nella Relazione dell'OCC che di seguito si riportano:

Le dichiarazioni fiscali (^{doc. 23}) presentate dal Sig. Forti, relative alle ultime tre annualità, evidenziano la seguente situazione reddituale:

DATI REDDITUALI FORTI ALESSANDRO	
ANNO	REDDITO LORDO
2019	€ 29.058,00
2020	€ 30.932,00
2021	€ 30.009,00

*

I redditi annui, come si evince dai C.U.D. relativi alle annualità 2020, 2021 e 2022 (^{doc.23}),

sono:

DATI REDDITUALI ELEONORA CONSIGLIO	
ANNO	REDDITO LORDO
2019	€ 21.336,00
2020	€ 21.746,00
2021	€ 23.857,00

*

-di non essere titolari di alcun bene immobile registrato sul territorio, vivendo i sovraindebitati e la loro prole insieme ai nonni della sig.ra Consiglio, presso la loro abitazione;

-quanto ad Eleonora Consiglio, la titolarità del diritto di proprietà da parte della sig.ra Consiglio dell'autovettura Smart forfour, targata EZ285GM, necessaria alle esigenze lavorative e familiari degli istanti e attualmente sottoposta a fermo amministrativo con provvedimento in data 11.10.2019, e, la titolarità di un fondo pensione per i lavoratori del settore bancario e delle società di riscossione dei tributi denominato "Previbank", sottoscritto in data 09.12.2019 che tuttavia non può esser messo a disposizione della procedura non avendo la sig.ra Consiglio raggiunto l'età pensionabile, nè l'anzianità di iscrizione necessaria (8 anni), per richiedere un anticipo della posizione maturata, possibile nella misura massima del 30% del montante accumulato;

-la titolarità quanto al sig. Forti di un fondo pensione complementare per i lavoratori dell'industria chimica e farmaceutica e dei settori affini, denominato "Fonchim", sottoscritto in data 18.05.2007, sul quale ha maturato un credito al 31.12.2021 pari ad € 31.978,30 lordi;

-la titolarità da parte dei coniugi dei seguenti rapporti di conto corrente:

- Alessandro Forti: postepay n. 1532 presso Poste Italiane S.p.a. con un saldo disponibile al 31.03.2024 di € 12,99;

- Eleonora Consiglio: conto corrente acceso presso Intesa San Paolo n. 660 con un saldo al 31.03.2024 di € 1.035,79;

-conto corrente acceso presso Ing bank S.p.a. n. 791 definitivamente chiuso;

In ordine alle procedure esecutive in corso rappresentavano gli istanti:

-che in data 01.07.2022, la società Younited SA Italia notificava al sig. Forti atto di precetto, contenente l'intimazione al pagamento di € 3.933,66 seguito da pignoramento presso terzi di un quinto della retribuzione spettante al debitore, azionato in base al d.i. n. 13836/2022 emesso dal Giudice di Pace di Roma in data 23.09.2022;

-che in data 01.07.2022, la società Wds S.p.a. - nella qualità di mandataria della società Crystal SPV s.r.l. Italia -, notificava al sig. Forti atto di precetto contenente l'intimazione al pagamento di € 4.437,01, seguito da pignoramento presso terzi di un quinto della retribuzione spettante al debitore, azionato in base al d.i. n. 17989/2021 emesso dal Giudice di Pace di Roma in data 21.09.2021;

-che dunque gli unici beni nella titolarità degli istanti sono rappresentati dall'autovettura Smart forfour utilizzata per gli spostamenti familiari, attualmente sottoposta a fermo amministrativo con provvedimento in data 11.10.2019, dai fondi pensione (riscattabili unicamente al raggiungimento dell'età pensionabile dei coniugi) e dai futuri proventi reddituali dei debitori, rappresentati dagli stipendi, al netto delle spese necessarie di sostentamento;

In ordine al sostentamento del nucleo familiare di cui gli istanti fanno parte unitamente alle due figlie minori e ai nonni della sig.ra Consiglio, sig.ri ██████████ e ██████████, quali proprietari dell'abitazione dove vivono i debitori, rappresentano gli istanti che le spese mensili necessarie per il mantenimento di n. 6 persone sono pari alla somma di € 3.000,00, al di sotto dell'ammontare stimato dalle statistiche ISTAT desumibili dal Report "Spese per consumi delle famiglie 2022" che si attestano in € 3.394,59 (cfr. Relazione Gestore);

-rilevato che riguardo all'adempimento delle obbligazioni contratte, stante la mancanza di risorse sufficienti a ripianare i debiti

accumulati, i debitori disponendo unicamente di entrate derivanti dal rapporto di lavoro subordinato pari ad € 3.540,00 (Sig. Forti € 1.800,00 al mese per 14 mensilità + € 340,00 al mese per Assegno Unico Familiare, e sig.ra Consiglio € 1.400,00 euro per 13 mensilità), proponevano nel piano e nella relazione dell'OCC, il pagamento della debitoria **in rate mensili di € 450,00** per la durata di cinque anni al netto delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare quantificate in € 3.000,00 mensili, ipotizzando altresì di utilizzare per ogni anno del piano, una consistente parte della "tredicesima" e "quattordicesima" mensilità (€ 1.700,00) per la soddisfazione dei creditori, con messa a disposizione dei creditori della complessiva somma di **€ 35.500,00** così ripartiti:

- € 450,00 mensili per 12 mensilità per cinque anni pari a complessivi 27.000 euro;
- € 850,00 in corrispondenza della tredicesima e quattordicesima mensilità stipendiale pari a € 1.700,00 all'anno per cinque anni per complessivi € 8.500,00;

rilevato che, dunque, il suddetto piano prevede quale margine di soddisfazione dei creditori:

- il pagamento nella misura del 100% dei creditori prededucibili (spese di procedura e compensi OCC/Advisor dott. Matteo Arata);
- il pagamento nella misura del 100% dei creditori privilegiati (compenso avv. Calicchio, Regione Lazio, Agenzia delle Entrate Riscossione);
- il pagamento nella misura del 26,66% dei creditori chirografari;
- rilevato altresì che non appare corretta l'indicazione dei crediti relativi all'attività legale prestata dall'Advisor, in quanto la previsione dell'art. 68 comma 1 CCII stabilisce che ai fini della presentazione della domanda "Non è necessaria l'assistenza di un difensore", di guisa che le relative spese non sono prededucibili;
- rilevato che l'OCC ha indicato nella Relazione la valutazione operata dai soggetti finanziatori ai fini della concessione del finanziamento tenendo conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito come disposto dall'art. 68 comma 5 CCII ed evidenziando una chiara negligenza delle società

finanziarie le quali hanno imprudentemente erogato un eccesso di credito, il cui pagamento non era evidentemente sostenibile dagli istanti già gravati dal pagamento di rate di pregressi finanziamenti;

-rilevato che in ordine alla valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda come prescritta dal dettato codicistico l'OCC ha espresso giudizio positivo;

-rilevato che dalla esposizione delle circostanze che hanno determinato il sovraindebitamento dei ricorrenti emerge un palese squilibrio tra le obbligazioni contratte e la capacità di farvi fronte;

-rilevato che non sussistono comportamenti improntati a malafede o colpa grave, ovvero iniziative o atti diretti a frodare le ragioni dei creditori come previsto ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, avendo i debitori fornito tutti gli elementi utili per la ricostruzione della sua posizione economica e patrimoniale;

-rilevato altresì che i ricorrenti non hanno beneficiato dell'esdebitazione;

-considerato che alla luce della suesposta normativa la tempistica prospettata dall'OCC in relazione al pagamento dei debiti degli istanti appare fattibile;

-considerato infine il giudizio positivo espresso dall'OCC in ordine alla fattibilità del piano e alla convenienza dello stesso;

-ritenuto che, conclusivamente, la proposta e il piano, appaiono ritualmente formulati e idonei alla soddisfazione dei creditori nei termini indicati, con conseguente ammissibilità della domanda;

Visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta da

FORTI ALESSANDRO (C.F.:FRTLSN78T09H501E), nato a Roma il 9.12.1978 e **CONSIGLIO ELEONORA**(C.F.:CNLSNR81L64H501H), nata a Roma il 24.07.1981, entrambi residenti in Roma, Piazza dei Condottieri n. 43-,

-dispone la pubblicazione della proposta ed il piano unitamente al presente decreto mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, a cura dell'OCC;

ORDINA

all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro trenta giorni dal deposito del presente provvedimento;

INVITA

i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVERTE

i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i.:

ORDINA

all'OCC - sentito il debitore - di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice l'esito delle valutazioni dei creditori, l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori medesimi e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

il divieto - ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del consumatore;

AVVERTE

parte ricorrente ed i creditori che le misure protettive sono revocabili - ex art. 70, V co., c.c.i.i. - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al
ricorrente e all'OCC.

Roma, 23.09.2025

Il Giudice
dott. Francesca Vitale